

DEFINIZIONE AGEVOLATA - PROSPETTO INFORMATIVO

(Art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022)

CODICE FISCALE:

DENOMINAZIONE/COGNOME NOME:

ELENCO CARTELLE/AVVISI RIGUARDANTI CARICHI PER I QUALI E' POSSIBILE ACCEDERE ALL'ISTITUTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA (1)

Ambito provinciale	Numero documento cartella/avviso	Note (2)	Ente	Totale carico affidato	SITUAZIONE CONTABILE ATTUALE				TOTALE DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA			
					Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	IMPORTO RESIDUO AL 19/02/2023	Carico	Interessi di mora	Oneri di riscossione	TOTALE
				€ 11.267,86	€ 3.790,11	€ 97,46	€ 281,34	€ 4.168,91	€ 981,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 981,85
				€ 5.904,61	€ 3.131,90	€ 39,72	€ 320,23	€ 3.491,85	€ 1.632,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.632,35
								€ 7.660,76				€ 2.614,20

ATTENZIONE: Le somme sopra riportate possono essere oggetto della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, sulla base delle informazioni che sono state fornite dagli enti all'atto dell'affidamento. Eventuali nuove indicazioni che riceveremo dagli enti creditori potranno determinare una variazione del contenuto di questo prospetto o degli importi in esso evidenziati. Inoltre, l'importo del carico è rappresentato al lordo di eventuali provvedimenti di sospensione, mentre l'importo residuo e quello da pagare a titolo di definizione agevolata non includono le somme, comunque dovute, per eventuali diritti di notifica e spese per le procedure cautelari/esecutive già attivate.

ATTENZIONE: Nel prospetto sopra riportato:

- NON sono elencati quei carichi per i quali, a fronte delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 6, del D.L. n. 193/2016, dell'art. 1 del D.L. n. 148/2017, dell'art. 3 del D.L. n. 119/2018, dell'art. 16-bis del D.L. n. 34/2019 e dell'art. 1 – commi da 184 a 198 – della legge n. 145/2018, risultano già integralmente effettuati i pagamenti delle somme dovute per i precedenti istituti di Definizione agevolata.

- SONO, invece, elencati gli importi di eventuali carichi che, per effetto delle previsioni normative di cui all'art. 1, commi da 222 a 230 della legge n. 197/2022, potrebbero essere oggetto dell'annullamento automatico il 31/3/2023. Sarà cura dell'Agente della riscossione determinare le somme dovute per la Definizione agevolata al netto di eventuali carichi oggetto di tale annullamento automatico.

CODICE FISCALE:

DENOMINAZIONE/COGNOME NOME:

MODALITA' DI ADESIONE

Puo' presentare la dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata, entro e non oltre il 30/4/2023, accedendo alla propria Area riservata del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, con le credenziali indicate sullo stesso portale, senza necessità di allegare alcuna documentazione oppure utilizzando il servizio presente nell'Area pubblica del portale stesso e allegando, solo in quest'ultimo caso, obbligatoriamente, la documentazione prevista per il riconoscimento. Successivamente, entro il 30 giugno 2023, Agenzia delle entrate-Riscossione Le invierà la comunicazione contenente l'ammontare delle somme complessivamente dovute ai fini della Definizione agevolata.

(1) Si ricorda che NON RIENTRANO nell'ambito applicativo della Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197/2022, i carichi:

- affidati all'Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022 (comma 231);
- riferiti a debiti esclusi dalla Definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 246, della legge n. 197/2022 in quanto relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7/6/07 e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/14, 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio del 14/12/2020 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- affidati dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che, così come previsto dall'art. 1, comma 251, della legge n. 197/2022, non hanno adottato, entro il 31/1/2023, una specifica delibera volta a ricomprendere i loro carichi nell'ambito applicativo della Definizione agevolata.

(2) L'eventuale presenza della dicitura "parzialmente definibile" sta a significare che questa cartella/avviso contiene anche carichi che, non rientrando nell'ambito applicativo della Definizione agevolata e, pertanto, non definibili, non sono riportati nell'elenco. In questo caso tutti gli importi esposti in questo prospetto si riferiscono esclusivamente ai carichi definibili contenuti nella stessa cartella/avviso che possono essere richiesti in Definizione

Tutti gli importi sono calcolati alla data di elaborazione del prospetto.

Per maggiori informazioni sulla Definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022 può consultare le specifiche sezioni del portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it

L'Agente della Riscossione
Agenzia delle entrate-Riscossione